CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 40676/2026
Roma, lì, 19/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Rosa Anna Miccoli	- Presidente -	Sent. n. sez. 1325/2026
Andreina Occhipinti		UP – 06/10/2026
Michele Romano	- Relatore -	R.G.N. 23659/2026
Federico Maria Meriggi		
Gianluca Francolini		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[redacted]

avverso la sentenza del 26/02/2026 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore del ricorrente, Avv. [redacted], anche in sostituzione dell'Avv. [redacted] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 26 settembre 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [redacted] per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e, applicate le attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

In particolare, secondo la sentenza impugnata, l'imputato, quale concorrente esterno e in concorso con il padre [redacted] quest'ultimo

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5fc63
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

amministratore della [redacted] [redacted] s.r.l., dichiarata fallita in data 31 ottobre 2019, avrebbe distratto la somma di euro 54.900,00, corrisposta dalla fallita alla [redacted] s.r.l., amministrata dall'imputato, per attività di consulenza e servizi generici non documentati o sproporzionati rispetto agli accordi intercorsi tra le parti, di cui euro 48.800,00 per servizi di segreteria ed euro 6.100,00 per prestazioni rese in relazione all'evento «[redacted]».

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [redacted] [redacted] a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. *c)*, 521, 522 e 604, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU per non avere la Corte di appello dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza.

Al [redacted] era stata contestata la partecipazione, quale *extraneus*, al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso da [redacted] [redacted] quale amministratore della fallita, mentre il Giudice di primo grado lo aveva condannato per avere commesso il reato in qualità di amministratore di fatto della società, sostenendo che poiché la giurisprudenza di legittimità afferma che non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073 - 01), lo stesso principio doveva ritenersi operante nel senso inverso, ossia di consentire la condanna dell'imputato quale amministratore di fatto della fallita laddove sia stato contestato il concorso quale *extraneus* nel reato commesso da altro soggetto munito della qualità di amministratore della società.

Il [redacted] sostiene che tale assunto non è condivisibile e che il Pubblico ministero avrebbe dovuto modificare la imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., con conseguente necessità di attivare le garanzie previste dall'art. 519 cod. proc. pen.; in caso di inerzia del Pubblico ministero, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero.

Poiché il Pubblico ministero ed il Giudice di primo grado non avevano assunto le iniziative sopra descritte, la Corte di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604, comma 1, cod. proc. pen.

La Corte di appello ha invece affermato che la condanna dell'imputato quale

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5fc63
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

amministratore di fatto della fallita è errata in quanto l'attribuzione al prevenuto di tale qualifica senza che essa sia stata menzionata nel capo di imputazione integra una modifica del fatto contestato, ma non ne ha tratto le dovute conseguenze, in quanto non ha annullato la sentenza di primo grado con restituzione degli atti al Tribunale ai sensi dell'art. 604, comma 1, cod. proc. pen., ma ha affermato la responsabilità dell'imputato ai sensi della originaria contestazione, ossia quale concorrente esterno, ritenendo che il fatto fosse rimasto immutato nei suoi elementi essenziali e non vi fosse stata lesione del diritto di difesa.

Il ricorrente sostiene, allora, che tale conclusione è errata, poiché la sentenza di primo grado aveva operato una modifica che investiva la posizione soggettiva attribuita all'imputato e quindi il contenuto dell'addebito mosso nei suoi confronti, anche perché, ai sensi dell'art. 6 CEDU, l'imputato deve essere messo a conoscenza anche della natura e dei motivi dell'accusa e dunque deve sapere quale qualifica soggettiva gli viene attribuita.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073 - 01) perché in questa ipotesi viene ad attuarsi una riduzione del *thema probandum*, mentre nel caso inverso viene ad attuarsi un suo allargamento in quanto l'imputato deve anche difendersi dalla attribuzione a suo carico della qualifica di amministratore della fallita. Mentre nel primo caso basta che l'imputato abbia contribuito materialmente o moralmente al fatto commesso dall'amministratore, nella seconda ipotesi occorre dimostrare che l'imputato era amministratore di fatto e l'imputato deve essere posto in grado di difendersi sul punto.

Né può condividersi l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la modificazione del fatto non avrebbe determinato pregiudizio del diritto di difesa perché questo avrebbe potuto essere esercitato nel giudizio di primo grado ed in quello di appello. Sicuramente non nel giudizio di primo grado, atteso che la condanna per il fatto diverso era stata pronunciata solo all'esito di tale giudizio, in violazione dei principi affermati dalla Corte EDU con le sentenze Drassich e Pélissier e Sassi, non essendo mai stata prospettata, nel corso del primo grado di giudizio, la possibilità di condanna nella veste di amministratore della fallita.

La condanna per la originaria imputazione è intervenuta solo nel giudizio di appello, ma anche in tal modo è stato leso il diritto di difesa attraverso una anomala scansione dei due gradi di giudizio, atteso che il ritorno alla pregressa

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5fc63
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

configurazione dell'imputazione è avvenuta anche in questo caso senza attivare il contraddittorio in ordine a tale possibilità. Il ricorrente, imputato di un determinato fatto, era stato condannato in primo grado per un fatto diverso; ha proposto appello, denunciando la violazione processuale, ma all'esito del giudizio di secondo grado è stato condannato sulla base dell'originaria imputazione.

In particolare, essendo il giudizio di primo grado svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato, in conseguenza della modifica del fatto, avrebbe potuto avvalersi della facoltà di rinunciare al giudizio abbreviato e chiedere la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. *c)*, 521, 522 e 604, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU per avere la Corte di appello fondato il giudizio di responsabilità anche sulla vicenda relativa al «progetto capannone» per la quale era stato fatturato, a titolo di «consulenza commerciale ed assistenza su vendita capannone», l'importo di euro 19.147,90 che pure era compreso nella fattura n. 6 del 2018; l'imputazione era stata, però, limitata alle altre voci indicate nella medesima fattura. Tale voce era stata presa in considerazione solo nella motivazione della sentenza di appello e su di essa l'imputato non era mai stato chiamato a difendersi. La sentenza di appello, *in parte qua*, è affetta da nullità assoluta per violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604, comma 1, cod. proc. pen., avendo la Corte di merito espressamente riconosciuto l'avvenuta modificazione del fatto contestato in primo grado.

La Corte di appello riconosce che la condanna dell'imputato come amministratore di fatto della fallita e non quale mero concorrente esterno determina una modifica del fatto contestato, poiché implica l'accertamento dello svolgimento continuativo, da parte dell'imputato, di un ruolo di gestione della società e quindi una diversa relazione tra l'agente e la condotta distrattiva, ma da tale premessa non trae le dovute conseguenze, ossia la necessità di annullare la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604, comma 1, cod. proc. pen. A tale proposito la Corte di appello ha sostenuto che il fatto è rimasto identico sotto il profilo della condotta materiale e che non vi è stata lesione del diritto di difesa, pienamente esercitato dall'imputato, cosicché, in presenza di due affermazioni tra loro incompatibili, la motivazione risulta palesemente contraddittoria.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mera apparenza della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di confrontarsi con le censure

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5fc63
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

contenute nel terzo motivo di appello e con la documentazione prodotta a sostegno delle stesse.

Il ricorrente aveva prodotto tre memorie difensive, ognuna relativa ad una delle tre voci contabili per le quali era stata emessa la fattura n. 6 del 2018 e gli argomenti in esse contenuti erano stati ulteriormente sviluppati nei motivi di gravame, ma su di essi la Corte territoriale non ha affatto motivato.

In particolare, non ha tenuto conto dei verbali relativi alle indagini difensive svolte, che dimostravano l'effettività delle prestazioni per le quali era stata emessa la fattura.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver travisato per omissione la documentazione prodotta a dimostrazione della effettività delle prestazioni e per avere utilizzato, nel motivare, apprezzamenti meramente congetturali.

2.6. Con il sesto motivo il ricorrente si duole della mera apparenza della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.

Con l'atto di appello si era dedotto che l'imputato non aveva gestito la società e nemmeno si era occupato della tenuta della contabilità, mentre la Corte di appello si è limitata ad affermare la sufficienza della sussistenza, in capo all'*extraneus*, del dolo generico, ossia della consapevolezza e volontà di contribuire alla commissione del reato proprio ad opera dell'amministratore, in tal modo non dando risposta alla censura. In ogni caso la motivazione si limita ad affermare un principio astratto senza calarlo nel caso concreto, occorrendo invece spiegare perché l'*extraneus* fosse consapevole del danno che la condotta arrecava al patrimonio della fallita.

3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, oltre a ribadire il contenuto del primo e del terzo motivo di ricorso, ha richiamato, a loro sostegno, l'ordinanza della Sesta Sezione penale di questa Corte di cassazione n. 27371 del 21 luglio 2026, per evidenziare che qualsiasi modifica della qualificazione giuridica dei fatti operata dal giudice penale di merito può avere un'incidenza determinante sul diritto di difesa e che pertanto il mutamento di qualificazione giuridica deve avvenire ponendo l'imputato in condizione di difendersi non solo contestando la diversa qualificazione, ma anche in relazione alla nuova configurazione dell'accusa.

Nel caso di specie, la Corte di appello avrebbe ammesso che la diversa configurazione del fatto arrecava pregiudizio al diritto di difesa, ma poi avrebbe omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604, comma 1, cod. proc. pen.

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5fc63
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Deve osservarsi che all'odierno ricorrente con il decreto che disponeva il giudizio era stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in concorso con l'amministratore di diritto per avere, quale amministratore della [redacted] s.r.l., ricevuto dalla fallita [redacted] s.r.l. compensi relativi a prestazioni non eseguite o comunque sproporzionati rispetto al valore delle prestazioni effettuate in favore della fallita.

L'odierno ricorrente, nel corso del giudizio, allo scopo di difendersi, ha sostenuto che le prestazioni erano effettive e che in realtà nel corso dell'anno 2018 ed in parte dell'anno 2019 egli aveva sostituito il padre, gravemente malato ed impossibilitato ad amministrare la società, nella gestione di questa, producendo documentazione al fine di provare tale assunto.

Il Tribunale, sulla base di quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, ha ritenuto che egli avesse assunto la posizione di un amministratore di fatto e come tale direttamente responsabile del fatto che gli veniva addebitato, indipendentemente da un eventuale suo concorso con il padre, amministratore di diritto della [redacted] s.r.l.

Deve allora osservarsi che non sussiste violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza qualora il fatto ritenuto in quest'ultima, ancorché diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa o per farne derivare la sua responsabilità penale per un reato di minore gravità (Sez. 1, n. 3686 del 13/09/2023, Z, Rv. 285718 – 02; Sez. 5, n. 50326 del 16/09/2014, Sommariva, Rv. 261420 – 01; Sez. 5, n. 23288 del 26/04/2010, Nista, Rv. 247761 – 01; Sez. 6, n. 20118 del 26/02/2010, Faccani, Rv. 247330 – 01; Sez. 6, n. 33077 del 11/06/2003, Esposito, Rv. 226532 – 01; Sez. 2, n. 11082 del 12/10/2000, Fichera, Rv. 217222 – 01).

In base al principio appena esposto, anche laddove si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale sussisterebbe diversità tra il fatto originariamente contestato (concorso dell'imputato nella bancarotta fraudolenta distrattiva commessa dall'amministratore di diritto) e quello ritenuto dal Giudice di primo grado (reato di bancarotta fraudolenta distrattiva commesso dall'imputato nella qualità di amministratore di fatto) per essere, in questa seconda ipotesi, più esteso il *thema probandum* che abbraccerebbe anche questa qualità, non potrebbe comunque affermarsi una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che la diversità investirebbe circostanze di fatto (l'avere l'imputato, gestendo la società poi fallita, assunto la

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5fc63
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

qualità di amministratore di fatto della stessa) invocate dallo stesso imputato a sua discolpa e per le quali non può concepirsi, quindi, una violazione del diritto di difesa.

Non sussistendo, in ogni caso, violazione di detto principio, la Corte di appello non avrebbe potuto annullare la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604, comma 1, cod. proc. pen.

Né vi è stata violazione dell'art. 6 CEDU, considerato che, per quanto già detto sopra, l'imputato ha avuto possibilità di difendersi in quanto la condanna poggia su circostanze di fatto invocate dall'imputato a sua discolpa.

La Corte di appello ha poi ritenuto di affermare la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva sulla base della sua configurazione originaria come riportata nel capo di imputazione.

Anche in questo caso non vi è stata violazione del diritto di difesa, atteso che, a maggior ragione, non può essere ravvisata una violazione del diritto di difesa laddove il giudice di appello ritorni alla originaria conformazione del fatto descritta nel capo di imputazione, secondo la quale l'imputato sarebbe un concorrente esterno nel reato proprio commesso dal padre [redacted] non potendo porsi alcun dubbio che, in relazione ad essa, proprio per effetto della contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, l'imputato sia stato posto in condizione di difendersi e la condanna per tale fatto non costituiva per lui un esito processuale imprevedibile.

2. Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende l'inammissibilità del terzo motivo di impugnazione.

Deve, infatti, osservarsi, in tema di ricorso per cassazione, che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che addirittura non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515) e nel caso di specie, per le ragioni sopra già esposte, la dedotta violazione processuale non sussiste.

3. Il secondo motivo è infondato.

La sentenza di appello ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado che si era pronunciata solo sulle condotte distrattive menzionate nel capo di imputazione, ossia il pagamento

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5fc63
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

degli importi relativi alle voci «servizio segreteria uffici al 31/12/2018» e «supporto ad evento [redacted]» e non aveva condannato l'odierno ricorrente anche per la voce «consulenza commerciale e assistenza straordinaria su vendita capannone» che pure era contemplata nella fattura n. 6 del 2018 e per la quale, tuttavia, l'imputato non era stato rinviato a giudizio.

Ne deriva che la sentenza di appello, limitandosi alla conferma di quella di primo grado, non ha condannato l'imputato per fatti diversi od ulteriori rispetto a quelli menzionati nel capo di imputazione.

Deve, a tale proposito, osservarsi che l'imputato, al fine di dimostrare la effettività ed adeguatezza dei compensi corrisposti alla [redacted] s.r.l., ha prodotto documentazione relativa alla attività di consulenza prestata in favore della fallita per la vendita del capannone e che la Corte di appello ha preso in esame tale documentazione per escluderne la valenza probatoria anche in relazione alle diverse e specifiche condotte per le quali era stata pronunciata condanna in primo grado.

In particolare, prendendo in esame la documentazione relativa alla voce «consulenza commerciale e assistenza straordinaria su vendita capannone», la Corte territoriale, anche con riferimento a tale attività, ha escluso che la documentazione prodotta fosse in grado di dimostrare la congruità tra il compenso erogato e la consistenza della prestazione effettuata; ha quindi escluso che la pretesa congruità relativa a tale voce, in realtà insussistente, valesse a dimostrare, sia pure a livello indiziario, la congruità degli importi corrisposti per le altre due voci cui si riferiva l'imputazione.

La Corte di appello, invece, sfrutta la carenza di congruità relativa a tale voce per desumere, a livello indiziario, la mancanza di congruità anche con riferimento alle altre due voci per le quali si procede.

In ogni caso, anche in relazione a tale aspetto, non risulta violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza.

4. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto volti a denunciare carenze motivazionali o travisamenti probatori, sono infondati.

Il ricorrente si duole dell'omessa motivazione sulle censure contenute nel terzo motivo di appello e dell'omesso esame della documentazione prodotta a sostegno delle stesse.

Quanto alla carenza di motivazione sul terzo motivo di appello, deve rilevarsi che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza offre adeguata motivazione, escludendo l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto all'imputato ed indicando le ragioni che fanno apparire gli esborsi sproporzionati

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5fc63
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

rispetto alla effettiva consistenza delle prestazioni rese.

Quanto all'omesso esame della documentazione prodotta, il ricorrente neppure indica quali specifici atti sarebbero stati travisati per omissione e le ragioni della loro decisività.

Peraltro, a tale proposito, deve osservarsi che la condanna poggia non tanto sulla insussistenza delle prestazioni fatturate alle voci «servizio segreteria uffici al 31/12/2018» e «supporto ad evento [redacted]» quanto soprattutto sulla sproporzione dei compensi erogati a fronte delle reali prestazioni effettuate.

La Corte di appello ha evidenziato che le somme oggetto di fatturazione erano già state corrisposte ben prima dell'emissione della fattura n. 6 del 2018 e che la data di emissione della fattura, ossia il 31 dicembre 2018, lascia intendere che questa sia stata emessa per dare una «copertura» contabile a erogazioni di denaro che, altrimenti, sarebbero rimaste contabilmente prive di giustificazione.

A tale elemento di natura indiziaria la Corte di appello aggiunge la evidente sproporzione tra le prestazioni effettivamente eseguite, per come risultano dalla documentazione in atti, e le somme corrisposte a titolo di corrispettivo delle stesse e la mancanza di un contratto scritto che regolasse i rapporti tra le parti.

Quanto alla voce «[redacted]» la Corte territoriale ha evidenziato che lo stesso ricorrente ha ammesso nell'atto di appello che si trattava di erogazione di somme per prestazioni che non erano state ancora effettuate e che avrebbero dovuto essere svolte nell'anno successivo e, quindi, il loro corrispettivo non era ancora quantificabile.

La Corte di appello ha fornito una motivazione adeguata, non illogica o contraddittoria, cosicché le censure, laddove sostengono che le ragioni addotte sono inidonee a dimostrare la sproporzione in eccesso degli importi fatturati, invocano sostanzialmente una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede.

5. Anche il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'odierno ricorrente con il quarto motivo di appello ha censurato la sentenza di primo grado affermando, quanto all'elemento soggettivo del reato, che egli non era a conoscenza delle condizioni economiche e patrimoniali in cui versava la società.

La Corte di appello ha rigettato la censura osservando che, dovendo essere abbandonata la configurazione del reato accolta dalla sentenza di primo grado, secondo la quale [redacted] aveva commesso il reato quale amministratore di fatto della società, e dovendo invece essere affermata la sua responsabilità quale concorrente esterno nella bancarotta distrattiva commessa dall'amministratore di diritto, diveniva irrilevante che egli fosse stato o meno a

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5fc63
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

conoscenza delle condizioni in cui versava la società, essendo sufficiente la volontà di contribuire alla condotta distrattiva dell'amministratore di diritto con la consapevolezza dell'ingiustificato depauperamento che essa determina per la società poi fallita, elementi in relazione ai quali non è stata sollevata alcuna censura e sui quali, pertanto, non era necessario motivare.

In ogni caso, la Corte di appello, spiegando le ragioni per le quali deve ritenersi provata la sproporzione tra le prestazioni eseguite ed il compenso erogato, ha anche motivato sul perché il ricorrente, quale amministratore della società che avrebbe effettuato le prestazioni e ricevuto le somme indicate in fattura, fosse consapevole della natura distrattiva della condotta.

6. Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 06/10/2026.

Il Consigliere estensore
Michele Romano

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5fc63
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d